

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"Il Consiglio dei Bamboccioni ODV"

Articolo 1: Denominazione

È costituita l'associazione di volontariato denominata "Il Consiglio ODV", ovvero "Il Consiglio dei Bamboccioni ODV", che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale. L'associazione svolge la propria attività in determinati settori quali l'assistenza sociale e sanitaria, la beneficenza, l'istruzione e la formazione, lo sport dilettantistico, la ricerca scientifica, la promozione della cultura e dell'arte, la tutela dei diritti civili, la tutela, la promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico e altre.

Articolo 2: Sede

L'associazione ha sede attualmente in via colli della Serpentara e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea senza dover modificare il presente statuto.

L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Articolo 3: Durata e Tipologia

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'associazione denominata "Il Consiglio OVD" è disciplinata dal presente statuto ed agisce ai sensi del D.Lgs 117/2017 e succ. mod., delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'ordinamento interno del "Il Consiglio" è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive, gratuite e democratiche. Il regolamento, che potrà essere deliberato dall'assemblea, disciplina, in armonia con lo statuto, gli ulteriori aspetti esecutivi relativi all'associazione ed alle attività che saranno predisposte. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017 propone le seguenti attività di interesse generale effettivamente esercitate: Interventi e servizi sociali (A); Interventi e prestazioni sanitarie (B); Prestazioni socio-sanitarie (C); Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (D); Formazione universitaria e post-universitaria (G); Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (L); Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (F); Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (I); Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale (K); Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale (O); Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale (W); Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (Z).

Articolo 4: oggetto

L'associazione "Il Consiglio" è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative;

"Il Consiglio dei Bamboccioni OVD" è un'associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'associazione, operando in maniera specifica con prestazioni non occasionali attraverso iniziative socio-educative, la promozione di progetti di solidarietà sociale, prevede inoltre:

L'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi, utili, avanzi di gestione o fondi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, nemmeno in forme indirette;

- L'obbligo di redigere il bilancio e il rendiconto annuale, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- Il Divieto di distribuire utili e avanzi di gestione e l'obbligo di impiegarli per realizzare le attività istituzionali;
- L'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, come deciso dal D. lgs n. 117/2017 art. 9 che stabilisce che la previsione della devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1.
- Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali rivolte a categorie svantaggiate (art. 10 Dlgs n. 460 del 97).

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone di:

- promuove una cultura basata sui principi della Costituzione, nella valorizzazione della memoria storica, per l'affermarsi della giustizia, della cultura della legalità e la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata;
- avere un approccio promozionale per stimolare il protagonismo giovanile e il senso di appartenenza alla comunità locale, nazionale ed internazionale, dando voce al desiderio che i giovani hanno di impegnarsi nel sociale, di partecipare attivamente ad iniziative rivolte a situazioni di bisogno, con una modalità innovativa, meno tradizionale, ma più vicina al loro modo di vivere.
- promuovere la tutela e il sostegno dell'istituto familiare; rafforzare le competenze genitoriali di persone disagiate con figli minori; sostenere la famiglia come pilastro fondamentale della società e struttura portante dei processi di innovazione e di cambiamento; diffondere e presentare iniziative inerenti la tutela della famiglia, dell'adozione, delle vittime di violenza sessuale e di quant'altro sia legato alle problematiche familiari, femminili, minorili e adolescenziali;
- promuove, favorisce e sostiene le comunità giovanili quali strumenti di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile, sostenendole nel ruolo di promozione e di integrazione sociale dei soggetti svantaggiati;
- creare luoghi, spazi d'aggregazione e comunità giovanili per contrastare il disagio, in cui i giovani socialmente svantaggiati possono esprimere liberamente la propria personalità, essere liberi di fare musica, teatro, cinema, organizzare convegni, realizzare mostre fotografiche, leggere libri e giornali, navigare su internet, svolgere corsi di ogni genere, fare sport;
- connettersi con le diverse realtà di coordinamento in materia di politiche giovanili (dal livello locale a quello europeo), promuovendo ed organizzando l'integrazione tra soggetti normali e svantaggiati: iniziative sociali, culturali, ricreative, di studio e di ricerca nei campi più propriamente espressione della realtà giovanile, quali l'istruzione, il lavoro, la formazione, la riabilitazione sociale e lo sport;
- finalizzare le proprie iniziative alla socializzazione e all'integrazione, al rapporto solidale anche con persone di culture diverse, alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico delle responsabilità, all'espressione e alla salvaguardia della dignità della persona; alla promozione della cittadinanza attiva e alla creazione di network per le fasce più deboli della popolazione;
- valorizzare, rafforzare la consapevolezza e salvaguardare i diritti (umani, civili, politici, sociali) delle persone svantaggiate; tutela dei diritti dei minori e promuove l'impegno per la difesa degli animali contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti;
- ricercare, promuovere l'assistenza e il supporto qualificato per la progettazione, per l'avvio e la realizzazione di specifiche attività assumendo iniziative educative, formative e qualificanti nei confronti dei giovani svantaggiati e a rischio del territorio;

- promuovere direttamente interventi coordinati e competenti per la realizzazione sia di iniziative culturali che di recupero, di prevenzione e promozione nei campi sociale e socio-sanitario, psicologico, ambientale ed ecologico, nello sport dilettantistico a favore delle categorie svantaggiate e nella tutela dei diritti civili;
- promuovere una concreta sperimentazione di servizi territoriali e di iniziative di solidarietà, privilegiando i bisogni delle fasce sociali meno garantite e delle persone più deboli;
- garantire un contributo di proprie esperienze e cultura nella elaborazione della Legislazione e nell'approntamento degli strumenti organizzativi ed operativi, collaborando con altre realtà associative, forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici nella società civile;
- promuovere, organizzare e favorire le forme di partecipazione sostenibili e accessibili, organizzando soggiorni estivi ed invernali capaci di rispondere ad un diffuso bisogno di relazionalità, rivolto in modo prioritario a categorie sociali specifiche di persone in situazione di svantaggio, e sviluppando occasioni di arricchimento culturale, di promozione e di valorizzazione delle risorse del territorio.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Articolo 5: Associati

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come associati sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo

I soci, possono essere divisi esclusivamente a titolo nominale in:

- Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.

- Soci Operativi

Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- Soci Onorari,

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- Soci Sostenitori o Promotori

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Articolo 6: Delibere

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari (se previsti), nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Articolo 7: Associati

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.

Articolo 8: Risorse Economiche

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite: 1) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo; 2) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative); 3) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione; 4) contributi di organismi internazionali; 5) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: beni mobili ed immobili donazioni, lasciti o successioni; Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Articolo 9: Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

L'assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il collegio dei revisori; i Proibiviri, se previsto; il presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

Articolo 10: Assemblea degli associati

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ordinaria ha il compito: a) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo; b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'associazione; l'assemblea straordinaria ha il compito di: a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione; b) deliberare sullo scioglimento dell'associazione stessa.

Articolo 11: Convocazione Assemblea

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12: Diritto al voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13: Requisiti Socio

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un presidente eletto dall'assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Articolo 14: Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici incluso il presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15: Vice presidente

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente con poteri di firma, il tesoriere e il segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16: durata Consiglio Direttivo

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17: Convocazioni

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18: validità deliberazioni

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.



Articolo 19: Tesoriere

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Articolo 20: Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente: 1) predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione; 2) Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione; 3) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione; 4) determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati; 5) emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

Articolo 21: Proviviri (se appositamente deliberato)

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Proviviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, a cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Proviviri sono inappellabili.

Articolo 22: Collegio dei Revisori (se appositamente deliberato)

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell'associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni.

Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo, e l'operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statuari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri del collegio dei revisori, solo se non soci, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

Articolo 23: Esercizio Sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 24: Scioglimento

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma ha l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, come deciso dal D. lgs n. 117/2017 art. 9 che stabilisce che la previsione della devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1.

Articolo 25: Norme Finali

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile e del D.Lgs 117/2017.

